

Enti non commerciali e modello Eas: adempimenti

BRESCIA Se a qualcuno fosse sfuggito si ricorda che l'Art. 30, comma 1, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 ha introdotto un nuovo adempimento «fiscale» a carico di quegli enti non commerciali (associazioni/società culturali, sportive dilettantistiche, ecc.) che si avvalgono di regimi fiscali agevolativi, come, ad esempio della legge 398 del 1991. Tali enti, infatti, per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali loro concesse hanno dovuto presentare, in via telematica all'amministrazione finanziaria, con apposita comunicazione, il modello EAS, contenente alcuni dati rilevanti ai fini fiscali. Per tutti gli enti già costituiti il primo termine di presentazione è stato il 15/12/2009. Gli enti neo costituiti devono inviare il modello EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione. Infine, entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere comunicate con il modello EAS le eventuali variazioni intervenute nell'esercizio precedente e relative solo a taluni dati comunicati in precedenza. Prossima scadenza (per coloro che hanno già presentato il modello nel 2009 o 2010) sarà quindi il 31 marzo 2011. Entro tale data le associazioni/società non commerciali dovranno inviare il modello Eas relativo alle variazioni intervenute nel corso del 2010 relativamente ad alcune informazioni già comunicate con l'Eas precedente. Per espressa previsione legislativa restano escluse, in linea di massima, le associazioni pro-loco in 398, le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro Coni con il solo codice fiscale (senza partita Iva), le associazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e svolgono attività commerciali marginali (onlus totali). Gli enti associativi che non adempiono nei termini all'onere della comunicazione non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva. Ad esempio, non possono «de-commercializzare» i proventi istituzionali e liquidare l'Iva in modo forfettario.

GDB 21 NOVEMBRE

Paolo Vollono